

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL BOSCO DI CARDONA"

ART. 1 (Denominazione e sede)

1. E' costituita l'Associazione denominata IL BOSCO DI CARDONA nel rispetto dell'art.36 e sgg.del Codice Civile con sede legale a Narni, Strada Ortana 84/C.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Finalità)

1. L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Essa intende agire per promuovere, valorizzare e tutelare le realtà e le potenzialità naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, monumentali, folcloristiche ed enogastronomiche in generale della città di Narni e in particolare dell'area del sito naturalistico ed archeologico specifico "Centro d'Italia" sito in località Montiello. Si propone di sensibilizzare la cittadinanza ad una "cultura del territorio".
3. Allo scopo di realizzare le finalità sociali di cui sopra, l'Associazione potrà: educare all'ambiente tramite attività ludico-didattiche da rivolgere soprattutto al pubblico dei più piccoli, alle scuole con le quali concordare programmi specifici; promuovere il "Centro d'Italia" tramite eventi di ogni genere, culturali, enogastronomici e di intrattenimento. Per arrivare ad un pubblico sempre più ampio l'associazione intende promuovere attività di ricerca, divulgazione, informazione e formazione. A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente, autonomamente e/o in collaborazione con la città di Narni ed altre associazioni ed Enti pubblici e privati.
4. Promozione di attività motorie e sportive, organizzazione di corsi di formazione sulle seguenti tematiche: attività culturali, attività motorie – sportive – benessere, attività ricreative.

ART. 3 (I Soci)

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. L'associazione può avvalersi di tali prestazioni con le modalità e forme conformi alla legge.

I soci si distinguono in: Soci Ordinari; Soci Sostenitori; Soci Onorari

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che non partecipa alle attività dell'associazione per 12 mesi viene escluso dalla stessa con delibera del Consiglio direttivo.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario

ART. 6 (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito

ART. 7 (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 (Consiglio Direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni.

Art. 12 (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 13 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote e contributi degli associati
 - contributi di privati;
 - eredità, donazioni e legati;

- altre entrate compatibili con la normativa in materia
- 2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Art. 14 (Rendiconto economico - finanziario)

1. Il rendiconto economico – finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrate per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico – finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione ha l'obbligo di evolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, num. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.